

Codice DB1014

D.D. 22 settembre 2014, n. 263

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di due pozzi denominati "Municipio" - codice univoco NO-P-01182 - e "Parco Baraggia" - codice univoco NO-P-01181 - e di tre sorgenti denominate "Marasca" - codice univoco NO-S-00235, "Moione" - codice univoco NO-S-00236 - e "Paniga" - codice univoco NO-S-00237, captazioni ubicate nel Comune di Carpignano Sesia (NO).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*", d'intesa con il Comune di Carpignano Sesia (NO) e con la Società Acqua Novara VCO S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, con nota in data 2 aprile 2014, ha trasmesso la documentazione a supporto delle proposte di definizione delle seguenti aree di salvaguardia:

- pozzo "*Municipio*" – codice univoco NO-P-01182 – e pozzo "*Parco Baraggia*" – codice univoco NO-P-01181, ubicati, rispettivamente, nella particella catastale n. 157 del foglio di mappa n. 18 e nel foglio di mappa n. 21, censiti al N.C.T. del medesimo Comune di Carpignano Sesia;
- sorgenti "Marasca" – codice univoco NO-S-00235, "Moione" – codice univoco NO-S-00236 – e "Paniga" – codice univoco NO-S-00237, ubicate, rispettivamente, nelle particelle catastali n. 10 e n. 26 del foglio di mappa n. 1, nella particella catastale n. 173 del foglio di mappa n. 4 e nella particella catastale n. 95 del foglio di mappa n. 3, censite al N.C.T. del medesimo Comune di Carpignano Sesia.

I due pozzi acquedottistici "*Municipio*" e "*Parco Baraggia*" sono così completati:

- pozzo "*Municipio*", realizzato nel 1964 e profondo 117,20 metri, filtra tra -45,43 e -51,98 metri, tra -55,68 e -58,98 metri, tra -63,76 e -66,48 metri, tra -70,91 e -80,84 metri e tra -109,19 e -114,67 metri;
- pozzo "*Parco Baraggia*", realizzato nel 1977 e profondo 109,20 metri, filtra tra -49,51 e -58,36 metri, tra -63,64 e -69,74 metri, tra -72,75 e -88,00 metri e tra -103,11 e -106,15 metri.

Sono pertanto conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtrano esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012, da un sistema acquifero profondo con un basso grado di vulnerabilità e sono ubicati in aree urbanizzate.

Tuttavia la presenza di strutture residenziali, commerciali, produttive e adibite a verde pubblico nonché linee viarie all'interno delle zone di rispetto ristretta e allargata dei due pozzi sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

Le proposte di definizione, determinate in funzione della portata emunta dai due pozzi utilizzando i dati forniti dall'Ente Gestore – pari a 11,50 l/s dal pozzo "*Municipio*" e 8,10 l/s dal pozzo "*Parco Baraggia*" (portate che dovranno pertanto essere aggiornata nel disciplinare di concessione dal momento che, attualmente, la portata massima concessa è pari a 15,80 l/s da entrambi i pozzi) – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità dell'acquifero captato, individua le aree di salvaguardia come segue:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri per ciascuno dei due pozzi;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni per ciascuno dei due pozzi;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni per ciascuno dei due pozzi.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Definizione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano – Studio idrogeologico – Regolamento Regionale 11/12/2006 n. 15/R – Pozzo Municipio e Pozzo Parco Baraggia (Comune di Carpignano Sesia) – Allegato 1B – Definizione aree di salvaguardia base catastale – scala 1:2.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

Per quanto concerne le tre captazioni acquedottistiche "Marasca", "Moione" e "Panigà", esse sono così realizzate:

- sorgente "Marasca", costruita nei primi anni del novecento, è costituita da una galleria drenante con sezione interna di 1,50 metri (altezza) per 0,70 metri (larghezza) e lunghezza pari a 225,00 metri; è posta ad una profondità di circa 3/4 dal piano-campagna con una portata di punta, secondo i dati forniti dall'Ente Gestore, di 22,00 l/s a fronte di una portata massima autorizzata di 10,00 l/s;
- sorgente "Moione", costruita negli ultimi anni dell'ottocento, è costituita da una galleria drenante con sezione interna di 1,50 metri (altezza) per 0,60 metri (larghezza) e lunghezza pari a 212,00 metri; è posta ad una profondità di circa 2 dal piano-campagna con una portata di punta, secondo i dati forniti dall'Ente Gestore, di 5,00 l/s a fronte di una portata massima autorizzata di 4,00 l/s;
- sorgente "Panigà", costruita anch'essa negli ultimi anni dell'ottocento, è costituita da una galleria drenante con sezione interna di 1,50 metri (altezza) per 0,70 metri (larghezza) e lunghezza pari a 93,00+243,00 metri; è posta ad una profondità di circa 3,60 dal piano-campagna con una portata di punta, secondo i dati forniti dall'Ente Gestore, di 20,00 l/s a fronte di una portata massima autorizzata di 6,00 l/s.

Le acque captate dalle summenzionate gallerie drenanti vengono convogliate ad una prima vasca di accumulo e decantazione dalla quale partono le tubazioni per il serbatoio posto nel Comune di *Briona* dal quale si dipartono le condotte che recapitano l'acqua derivata all'acquedotto della città di Novara.

Le proposte di definizione presentate sono state determinate sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un alto grado di vulnerabilità dell'acquifero captato; le aree di salvaguardia sono state poi delimitate utilizzando il criterio cronologico, ovvero assimilando le *sorgenti (gallerie drenanti)*, da un punto di vista idrogeologico, a dei pozzi. Questa scelta è giustificata anche dalla particolare conformazione dell'acquifero sfruttato, che presenta elevati gradienti di flusso della falda freatica ed un basso valore di soggiacenza della stessa.

Le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma allungata e coincidente con l'area che identifica in superficie l'estensione del tracciato sotterraneo della galleria drenante per ciascuna delle tre sorgenti;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni per ciascuna delle tre sorgenti;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni per ciascuna delle tre sorgenti.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Definizione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano – Studio idrogeologico – Regolamento Regionale 11/12/2006 n. 15/R – Sorgente Marasca, Sorgente Moione, Sorgente Panigà (Comune di Carpignano Sesia) – Allegato 1B – Definizione aree di salvaguardia base catastale – scala 1:3.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

Le proposte sopraindicate ricadono totalmente nel territorio del Comune di Carpignano Sesia (NO); il Sindaco, con note in data 29 ottobre 2013, ha espresso parere favorevole in merito alle definizioni presentate.

La destinazione urbanistica delle particelle catastali ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia dei pozzi "Municipio" e "Parco Baraggia" – ubicati nell'agglomerato urbano di Carpignano Sesia (NO) e quindi in aree antropizzate costituite da zone residenziali con eventualmente i giardini di

pertinenza delle abitazioni – ha consentito che a corredo della documentazione trasmessa dal Proponente non sia stato previsto il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 in quanto le porzioni di terreno interessate non vengono utilizzate per attività di sfruttamento agricolo e/o connesse all'allevamento di bestiame.

Per quanto riguarda la sorgente denominata “*Marasca*” – codice univoco NO-S-00235, i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia coincidono con le particelle catastali n. 6, 7, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 105, 106, 121 e 136 del foglio di mappa n. 1 e n. 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 70, 114, 115, 202, 207, 208, 209, 254 e 257 del foglio di mappa n. 2 censite al N.C.T. del Comune di Carpignano Sesia (NO) e con le particelle catastali n. 6, 35, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 101, 103, 173 e 177 del foglio di mappa n. 38 censito al N.C.T. del Comune di Ghemme (NO).

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata dal Proponente comprende la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; tale proposta di Piano, agli atti con la documentazione trasmessa, sottoscritta dall'Ente Gestore del servizio acquedottistico (Acqua Novara VCO S.p.A.), ha evidenziato un'alta vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato (Classe B) e costituisce il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

In merito alle proposte presentate l'Azienda Sanitaria Locale di Novara – S.C. Servizio d'Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, con note in data 11 ottobre 2013 per le sorgenti “*Marasca*”, “*Moione*” e “*Panigà*” ed in data 8 novembre 2013 per i pozzi “*Municipio*” e “*Parco Baraggia*”, ha espresso il proprio parere di competenza evidenziando che:

- l'acqua delle tre sorgenti, dopo idoneo trattamento di potabilizzazione, risulta buona;
- i controlli eseguiti sulle acque emunte da entrambi i pozzi dimostrano il rispetto degli standard di potabilità;

risultando pertanto conformi alle caratteristiche di qualità previste per legge per le acque da destinarsi al consumo umano.

Anche l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Novara, con note in data 24 settembre 2013 per le sorgenti “*Marasca*”, “*Moione*” e “*Panigà*” ed in data 20 febbraio 2014 per i pozzi “*Municipio*” e “*Parco Baraggia*”, ha espresso il proprio parere di competenza evidenziando alcune misure cautelative da adottare all'interno delle aree di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, ed in particolare che:

- le zone di tutela assoluta di pertinenza delle tre sorgenti e dei due pozzi dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa e, ove possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nelle zone di rispetto allargata;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità presente all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse;

- i pozzetti d’ispezione e/o prelievo delle gallerie drenanti dovranno essere delimitati e dotati di idonea chiusura e protezione; tenuto inoltre conto della facilità di accesso a risorse così sensibili è opportuno che l’Ente gestore rediga un piano d’ispezione programmata – con cadenza minima mensile – delle aree delle sorgenti;
- le attività effettuate all’interno dell’area di salvaguardia dovranno essere svolte in ottemperanza alla normativa vigente;
- le eventuali attività agricole svolte all’interno delle aree di salvaguardia delle captazioni siano effettuate sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità a quanto previsto nell’Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006.

Con la determinazione n. 1030/2007 del 5 marzo 2007 e con la determinazione n. 5249/2008 del 24 dicembre 2008 la Provincia di Novara ha autorizzato provvisoriamente la Servizi Idrici Novaresi S.p.A., nella sua qualità di soggetto gestore dell’acquedotto, alla continuazione dell’esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite le sorgenti e i pozzi sotto elencati:

- Sorgente “*Marasca*” – codice univoco NO-S-00235, portata massima pari a 10,00 l/s, portata media pari a 7,80 l/s, volume massimo annuo pari a 247.000,00 metri cubi;
- Sorgente “*Moione*” – codice univoco NO-S-00236, portata massima pari a 4,00 l/s, portata media pari a 3,10 l/s, volume massimo annuo pari a 99.000,00 metri cubi;
- Sorgente “*Panigà*” – codice univoco NO-S-00237, portata massima pari a 6,00 l/s, portata media pari a 4,70 l/s, volume massimo annuo pari a 148.000,00 metri cubi;
- Pozzo “*Municipio*” – codice univoco NO-P-01182, portata massima pari a 15,80 l/s, volume massimo annuo pari a 297.000,00 metri cubi;
- Pozzo “*Parco Baraggia*” – codice univoco NO-P-01181, portata massima pari a 15,80 l/s, volume massimo annuo pari a 125.000,00 metri cubi.

Per le medesime utenze è subentrata di diritto, ai sensi del comma 5 dell’articolo 31 del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, la Società Acqua Novara VCO S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Carpignano Sesia (NO).

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17, in data 24 aprile 2014.

Tutto ciò premesso,

Il Direttore

considerato che dall’esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione presentate sono conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”;

atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l’utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

accertato che i pozzi “*Municipio*” – codice univoco NO-P-01182 – e “*Parco Baraggia*” – codice univoco NO-P-01181 – e le sorgenti “*Marasca*” – codice univoco NO-S-00235, “*Moione*” – codice univoco NO-S-00236 – e “*Panigà*” – codice univoco NO-S-00237, captazioni ubicate nel Comune di Carpignano Sesia (NO), sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell’articolo 9 del Regolamento regionale 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 77 dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 1, in data 25 marzo 2009;

rilevato che le portate utilizzate per il dimensionamento delle aree di salvaguardia dei due pozzi “*Municipio*” – codice univoco NO-P-01182 – e “*Parco Baraggia*” – codice univoco NO-P-01181 – sono pari, rispettivamente, a 11,50 l/s per il pozzo “*Municipio*” e a 8,10 l/s per il pozzo “*Parco Baraggia*”; tali portate dovranno essere aggiornate nel disciplinare di concessione dal momento che, attualmente, la portata massima concessa è pari a 15,80 l/s da entrambi i pozzi;

rilevato che nell'ambito della definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti "Marasca", "Moione" e "Panigà" è stato utilizzato il criterio cronologico, ovvero assimilando le *captazioni* (*gallerie drenanti*), da un punto di vista idrogeologico, a dei pozzi che captano un acquifero con un alto grado di vulnerabilità;

ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta dei due pozzi "Municipio" e "Parco Baraggia" e delle tre sorgenti "Marasca", "Moione" e "Panigà", così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa e, ove possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;

- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari a servizio dei fabbricati ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia dei due pozzi al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;

- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia dei due pozzi procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree;

- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia dei due pozzi al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;

- la presenza di strutture residenziali, commerciali, produttive e adibite a verde pubblico nonché linee viarie all'interno delle zone di rispetto ristretta e allargata dei due pozzi sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;

- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare l'elevata naturalità dei pendii racchiusi dalle gallerie drenanti;

- l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole nelle particelle catastali n. 6, 7, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 105, 106, 121 e 136 del foglio di mappa n. 1 e n. 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 70, 114, 115, 202, 207, 208, 209, 254 e 257 del foglio di mappa n. 2 censite al N.C.T. del Comune di Carpignano Sesia (NO) e nelle particelle catastali n. 6, 35, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 101, 103, 173 e 177 del foglio n. 38 censito al N.C.T. del Comune di Ghemme (NO) – ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia della sorgente "Marasca" – sia effettuato sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 a cura dei detentori dei titoli d'uso delle particelle interessate e da presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Novara;

vista la documentazione, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e presentata dall'Ente Gestore del servizio acquedottistico (ACQUA Novara VCO S.p.A.), comprendente i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia della sorgente "Marasca", che dovrà altresì

essere inviato sotto forma di comunicazione alla Provincia di Novara da quanti detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Provincia di Novara del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

dato atto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia della sorgente "Marasca" potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci sopra richiamato;

viste le determinazioni n. 1030/2007, in data 5 marzo 2007 e n. 5249/2008, in data 24 dicembre 2008, con le quali la Provincia di Novara ha autorizzato provvisoriamente la Servizi Idrici Novaresi S.p.A., nella sua qualità di soggetto gestore dell'acquedotto, alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite le sorgenti e i pozzi sotto elencati:

- Sorgente "Marasca" – codice univoco NO-S-00235, portata massima pari a 10,00 l/s, portata media pari a 7,80 l/s, volume massimo annuo pari a 247.000,00 metri cubi;
- Sorgente "Moione" – codice univoco NO-S-00236, portata massima pari a 4,00 l/s, portata media pari a 3,10 l/s, volume massimo annuo pari a 99.000,00 metri cubi;
- Sorgente "Panigà" – codice univoco NO-S-00237, portata massima pari a 6,00 l/s, portata media pari a 4,70 l/s, volume massimo annuo pari a 148.000,00 metri cubi;
- Pozzo "Municipio" – codice univoco NO-P-01182, portata massima pari a 15,80 l/s, volume massimo annuo pari a 297.000,00 metri cubi;
- Pozzo "Parco Baraggia" – codice univoco NO-P-01181, portata massima pari a 15,80 l/s, volume massimo annuo pari a 125.000,00 metri cubi.

Per le medesime utenze è subentrata di diritto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, la Società Acqua Novara VCO S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Carpignano Sesia (NO);

viste le note dell'Azienda Sanitaria Locale di Novara – S.C. Servizio d'Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 11 ottobre 2013 – prot. SIAN/N n. 28885 ed in data 8 novembre 2013 – prot. SIAN/N n. 31730;

viste le note dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Novara, in data 24 settembre 2013 – prot. n. 86160 ed in data 20 febbraio 2014 – prot. n. 14722;

viste le note, in data 29 ottobre 2013 – prot. n. 1912 e n. 1913, del Sindaco del Comune di Carpignano Sesia (NO), di approvazione delle proposte di definizione presentate;

vista la nota dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese", in data 2 aprile 2014 – prot. n. 285/2014, di presa d'atto e di trasmissione degli atti delle proposte di definizione in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 *"Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007"*;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 *"Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7"*

DETERMINA

a) Le aree di salvaguardia dei due pozzi denominati “*Municipio*” – codice univoco NO-P-01182 – e “*Parco Baraggia*” – codice univoco NO-P-01181 – e delle tre sorgenti denominate “*Marasca*” – codice univoco NO-S-00235, “*Moione*” – codice univoco NO-S-00236 – e “*Panigà*” – codice univoco NO-S-00237, captazioni ubicate nel Comune di Carpignano Sesia (NO), sono definite come risulta nei seguenti elaborati:

– Definizione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano – Studio idrogeologico – Regolamento Regionale 11/12/2006 n. 15/R – Pozzo Municipio e Pozzo Parco Baraggia (Comune di Carpignano Sesia) – Allegato 1B – Definizione aree di salvaguardia base catastale – scala 1:2.000”;

– Definizione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano – Studio idrogeologico – Regolamento Regionale 11/12/2006 n. 15/R – Sorgente Marasca, Sorgente Moione, Sorgente Panigà (Comune di Carpignano Sesia) – Allegato 1B – Definizione aree di salvaguardia base catastale – scala 1:3.000”;

allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.

b) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta e alla zona di rispetto, ristretta e allargata. In particolare, per quanto concerne le eventuali attività agricole interessanti l'area di salvaguardia della sorgente “*Marasca*” (le particelle catastali n. 6, 7, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 105, 106, 121 e 136 del foglio di mappa n. 1 e n. 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 70, 114, 115, 202, 207, 208, 209, 254 e 257 del foglio di mappa n. 2 censite al N.C.T. del Comune di Carpignano Sesia e le particelle catastali n. 6, 35, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 101, 103, 173 e 177 del foglio di mappa n. 38 censito al N.C.T. del Comune di Ghemme), l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità ai criteri e alle prescrizioni sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali

particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia, Piano che dovrà essere inviato, sotto forma di comunicazione alla Provincia di Novara ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006. In assenza della suddetta comunicazione resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo.

c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Carpignano Sesia (NO), come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

- garantire la sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta dei due pozzi “*Municipio*” e “*Parco Baraggia*” e delle tre sorgenti “*Marasca*”, “*Moione*” e “*Panigà*”, così come previsto dall'art. 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere recintate, ove possibile, e completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (Acqua Novara VCO S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
- provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari a servizio dei fabbricati ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia dei due pozzi al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia dei due pozzi procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree;
- provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia dei due pozzi al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;
- provvedere alla pulizia dei versanti al fine di mantenere l'elevata naturalità dei pendii racchiusi dalle gallerie drenanti.

d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia di Novara per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Novara per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Carpignano Sesia (NO), Fara Novarese (NO) e Ghemme (NO) affinché gli stessi provvedano a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore
Salvatore De Giorgio